



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL "BONUS IDRICO INTEGRATIVO" ANNO 2021, CALCOLATO SULLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2020

SCADENZA **30 GIUGNO 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 5 maggio 2021 e la propria determinazione n. 106 del 31/05/2021.

In attuazione della deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18/07/2019 con cui è stato approvato il "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo", che disciplina la concessione del Bonus Idrico integrativo, e del Decreto dell'Autorità Idrica Toscana n.33 in data 30/03/2021 ad oggetto: "Esiti erogazione del bonus idrico integrativo anno 2020 e conseguente ripartizione del fondo per l'anno 202 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno – Gestore Acque SpA";

Sulla base del regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, il Comune è titolare delle procedure di agevolazione e individua i soggetti aventi diritto stabilendo preventivamente la soglia di ammissione in relazione all'indice ISEE che può essere uguale o superiore alla soglia definitiva per il Bonus Idrico Nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento sopra citato.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data del **30 GIUGNO 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il BONUS IDRICO INTEGRATIVO, consistente in un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri operato dal gestore.

La domanda può essere presentata da utenti diretti e indiretti e l'agevolazione viene commisurata alla spesa idrica dell'anno solare 2020. La spesa idrica rappresenta la spesa di competenza dei consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Art. 1 CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

I contributi sono erogati agli utenti diretti (utenza singola) o indiretti (utenza aggregata es. utenza condominiale centralizzata) intestatari di utenza idrica domestica residenziale con i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- Residenti nel Comune di Chianni;
- Che abbiano un ISEE ordinario 2021 pari o inferiore a € 13.405,08, con innalzamento a € 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

Nel caso in cui la richiesta per l'accesso ai benefici sia presentata a mezzo Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il Comune competente assicura che l'istanza sia perfezionata con l'acquisizione dell'attestazione ISEE prima del termine previsto all'art. 7 comma 8 del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del beneficio in parola..

In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se verrà prodotto un'attestazione ISEE, senza difformità, entro il termine di scadenza previsto dal presente bando per la presentazione dei ricorsi/delle integrazioni.

Per gli utenti diretti è richiesto che siano intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza;

- della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo della fornitura medesima;

Via della Costituente n. 9 - 56034 – CHIANNI (PI)

☎ 0587 / 64.72.82 – 📠 0587 / 64.73.77

✉ [PEC comune.chianni@postacert.toscana.it](mailto:pec.comune.chianni@postacert.toscana.it)



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

- del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti è richiesta la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata.

Gli utenti morosi possono presentare domanda in quanto NON saranno esclusi dal beneficio.

Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredate da un documento di identità del sottoscrittore, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Chianni.

I moduli ed il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.chianni.pi.it

Le domande devono **pervenire**, pena esclusione, entro il giorno **30 GIUGNO 2021** (termine perentorio) al Comune di Chianni (UFFICIO PROTOCOLLO, durante gli orari di apertura al pubblico) via della Costituente n. 9 – Chianni, oppure a mezzo PEC comune.chianni@postacert.toscana.it. Per le istanze presentate per PEC farà fede la data di spedizione, per le istanze cartacee la registrazione al protocollo dell'ente (a tal fine l'Ufficio Protocollo registrerà immediatamente l'istanza e consegnerà all'istante apposita ricevuta). Il numero e la data di richiesta indicati nella ricevuta di protocollo individueranno, in ogni fase successiva del procedimento, l'istanza presentata.

Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

Art. 3 ALLEGATI

La richiesta di agevolazione deve essere corredata da:

- 1) Fotocopia fronte/retro del documento d'identità e, per i cittadini extra-comunitari, anche fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno;
- 2) Copia di fatture relative ai consumi idrici dell'anno 2020;
- 3) (solo se l'utenza è condominiale/aggregata) dichiarazione rilasciata dall'Amministratore di condomino o analoga figura e copia del documento di identità dello stesso, attestante la spesa annua (ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente), al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno per gli utenti indiretti.

Art. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria provvisoria; tale graduatoria, contenente anche i modi e i tempi per l'opposizione e il nome del Responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi, con l'indicazione del protocollo della domanda di riferimento e non per nominativo, sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 della Legge n. 241/90 e s.m. ed i.

Della pubblicazione della graduatoria sarà data altresì informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune di Chianni: www.comune.chianni.pi.it

Durante i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso.

L'Ufficio provvederà ad esaminare gli eventuali ricorsi e a darne comunicazione all'interessato, motivando l'accoglimento o il diniego del medesimo e successivamente provvederà a redigere la graduatoria definitiva.

La somma assegnata al Comune di Chianni di € 2.067,12 sarà suddivisa tra i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti richiesti erogando a ciascuno, nel limite della disponibilità economica, l'importo relativo alla documentazione della spesa idrica dell'anno solare precedente, così come definita dal Regolamento AIT all'articolo 7 punto 4:

Via della Costituente n. 9 - 56034 – CHIANNI (PI)

☎ 0587 / 64.72.82 – 📠 0587 / 64.73.77

✉ PEC comune.chianni@postacert.toscana.it



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

“La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui al precedente comma, ed al netto del BONUS Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del BONUS Integrativo non sia stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. La spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc di consumo e tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.”

Il contributo erogabile alle singole utenze sarà ricompreso tra l'importo minimo nella misura di 1/3 dell'importo annuale e l'importo massimo del 100% dell'importo relativo alla spesa idrica 2020 di ciascun beneficiario, secondo l'ordine della graduatoria.

In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno 2020 diminuita dell'importo massimo del bonus sociale idrico nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

Qualora il budget disponibile risulti inferiore rispetto all'ammontare complessivo dei bonus erogabili nell'anno 2021 il Comune di Chianni procederà, all'atto dell'approvazione dell'elenco degli aventi diritto, a rideterminare la percentuale dell'ammontare del bonus erogabile alle utenze beneficiarie. L'agevolazione è riconosciuta con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

I richiedenti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria in ordine crescente (dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto).

- ai soggetti collocati in graduatoria saranno erogati contributi non inferiori alla misura minima di 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, fino ad esaurimento del budget assegnato.

Qualora si verificassero delle economie, il fondo assegnato residuo sarà ridistribuito sulla base della graduatoria approvata in proporzione alla spesa idrica sostenuta dai richiedenti nel corso dell'anno precedente.

Come previsto dalla normativa in materia, l'importo erogato a ciascun utente non potrà essere comunque superiore all'importo annuale corrisposto dall'utente stesso al gestore del servizio idrico;

Successivamente, nell'ambito e nei limiti dell'entità del contributo assegnato a ciascun Comune, il Gestore del Servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette del Servizio Idrico Integrato gli importi comunicati dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal contributo complessivo stesso. Laddove l'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza non fornisca l'attestazione della spesa dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno per gli utenti indiretti, la spesa idrica lorda dell'anno precedente sarà stimata dal Gestore pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.

L'agevolazione è erogata con le seguenti modalità:

PER UTENZE SINGOLE/DIRETTE: tramite accredito dell'importo spettante nella bolletta riferita all'utenza interessata (l'agevolazione concessa sarà indicata nel dettaglio della bolletta in cui sarà inserita);

PER UTENZE CONDOMINIALI/INDIRETTE:

- tramite accredito dell'importo spettante nella bolletta riferita all'utenza condominiale interessata (modalità obbligatoria in caso di utenze morose nei confronti del condominio);
- rimborso tramite assegno circolare – rimborso tramite bonifico bancario

Art. 5 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).



COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

Il Comune si riserva di effettuare controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. Detti controlli devono in ogni caso interessare almeno il 10% dei soggetti risultanti aventi diritto al beneficio. In caso di ragionevole dubbio su determinate dichiarazioni sostitutive uniche si procede ad inviare istanza alla Guardia di Finanza territorialmente competente.

Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Chianni (titolare del trattamento), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti comunali dal presente atto. Incaricato del trattamento dei dati la dipendente Roberta Cecconi. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE.

Per informazioni contattare Roberta Cecconi n. tel: 0587648808 e-mail: sociale@comune.chianni.pisa.it

(Orario di ricevimento al pubblico (previo appuntamento telefonico) : martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Art., 7 RICORSI

Il ricorso, presentato con le stesse modalità con le quali viene presentata la domanda, dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria.

Contro l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei soggetti individuati è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Chianni, 1 giugno 2021.

IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Alba Rubechini